



DETERMINAZIONE N. 138/2019

Oggetto:

Approvazione della Trattazione n. 94/2018 e Comunicazione n. 94/2018 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 94/2018 concernente la tematica dell'uso delle tecnologie. Prot. n. 18177 del 26/11/2018.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all’Agenzia per l’Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al difensore civico per il digitale n. 94/2018 del 26/11/2018, acquisita dall’Agenzia per l’Italia digitale in pari data, con prot. n.18177;

ESAMINATA la Trattazione n. 94/2018 predisposta dall’Ufficio del Difensore Civico per il Digitale, con la quale è stata presa in esame la tematica relativa all’impossibilità di accedere online all’albo pretorio storico dell’amministrazione segnalata a causa dell’esercizio del diritto all’oblio di un cittadino, si è palesata la necessità di chiedere un parere in merito al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il Garante ha riscontrato il quesito rappresentando che in materia di dati personali sull’albo pretorio sono ancora valide le indicazioni contenute nelle *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*. In particolare l’Autorità fa riferimento alla parte seconda punto 3.a delle Linee guida relativa proprio all’albo pretorio online degli enti locali. Di conseguenza, per quanto sopra riportato e sulla base di quanto rappresentato dal Segnalante, a seguito dall’esame del caso di specie che ha comportato la valutazione di presunte violazioni del CAD tenendo conto della normativa in materia di protezione dei dati personali, non si ravvisano violazioni del Codice dell’amministrazione digitale da parte dell’Amministrazione segnalata, per cui si propone di ritenere la segnalazione infondata con conseguente archiviazione;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 94/2018 predisposta dall’Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 94/2018, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione e si ritiene la Segnalazione da archiviare, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 94/2018 e Archiviazione n. 94/2018 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Roma, 29 maggio 2019

Teresa Alvaro

Segnalazione n. 94/2018 - Trattazione

**Oggetto: Amministrazione segnalata Comune di Cori -Qualificazione tematica: Altro -
Protocollo n. 18177 del 26/11/2018 e successivo aggiornamento il 02/12/2018.**

Il Segnalante espone la seguente questione:

“A causa dell’esercizio del diritto all’oblio da parte di un avvocato è stato reso inaccessibile prima l’archivio storico, poi l’albo pretorio on line”.

Successivamente:

“In merito alla segnalazione di ieri, da stamane l’albo pretorio on line è stato riattivato, rimane la domanda se il responsabile GDPR può bloccare l’accessibilità all’albo pretorio storico, a fronte di una richiesta di diritto all’oblio”.

Da quanto rappresentato dal segnalante l’esercizio del diritto all’oblio di un soggetto ha comportato la decisione di disattivare il link per accedere all’albo pretorio storico del Comune di Cori.

Nell’era digitale il diritto all’oblio è diventato sempre più frequente proprio per la possibilità che ha ciascun utente della rete di pubblicare notizie, foto, video, audio ed altri contenuti digitali che si riferiscono sia all’utente stesso che a terzi soggetti.

Successivamente può capitare che tali contenuti vengano ritenuti pregiudizievoli per la reputazione del diretto interessato oltre che lesivi della sua privacy. Tali dati e notizie, infatti, una volta pubblicati online possono diventare facilmente reperibili da chiunque acceda alla rete nella misura in cui i predetti contenuti siano rintracciabili attraverso i classici motori di ricerca. In queste ipotesi il diretto interessato, qualora le notizie che lo riguardano siano ritenute pregiudizievoli ed offensive, può ottenere la rimozione dai motori di ricerca di tutti i link e riferimenti che rimandano ai contenuti online in questione, invocando il cd. “diritto all’oblio”.

Il diritto all'oblio è in sostanza il diritto di ciascun soggetto ad essere "dimenticato" e si attua, concretamente, mediante la rimozione di tutti quei link e riferimenti che rimandano ad un contenuto online ritenuto lesivo. Tale meccanismo in informatica è chiamato "indicizzazione" e consente il facile reperimento di pagine e siti internet presenti nelle banche dati dei motori di ricerca. Di contro il meccanismo che consente la rimozione di tali link dai motori di ricerca e di conseguenza l'impossibilità di trovare agevolmente certi contenuti presenti in rete è definito "deindicizzazione" e consente l'attuazione del diritto all'oblio. Tuttavia, giova sottolineare che deindicizzare non equivale ad eliminare la notizia, dato o contenuto multimediale pregiudizievole all'interessato perché per eliminare definitivamente un contenuto ritenuto lesivo della propria persona, occorrerà rivolgersi direttamente al titolare del trattamento ovvero al responsabile del trattamento di quel particolare dato e chiederne la cancellazione dal proprio sito internet.

Il diritto all'oblio è un diritto di creazione giurisprudenziale ed ha avuto un notevole impatto a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2014 (Corte Giustizia Europea, C-131/12 del 13 maggio 2014), con la quale la Corte ha condannato Google alla deindicizzazione di alcuni siti internet che riportavano notizie lesive della sfera privata e della dignità di un cittadino europeo di origine spagnola. In Italia vi sono state negli ultimi anni diverse sentenze (Trib. Roma, n. 23771/2015) anche della Suprema Corte (Cass.Civ., n. 13161/16) che hanno espressamente riconosciuto tale diritto, nonché diverse pronunce favorevoli dello stesso Garante della Privacy Italiano (Provvedimento del 21 dicembre 2017 n.557 del Garante Privacy), con la quale è stato condannato Google a deindicizzare link non soltanto europei ma anche extra UE.

Successivamente il diritto all'oblio ha trovato espressa regolamentazione con l'art.17 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) che introduce espressamente il "diritto alla cancellazione"; la sua esplicazione consiste nella cancellazione dei contenuti, dalle varie pagine web, di precedenti informazioni che l'interessato ritiene non essere più rappresentative della sua vera identità. Vi è dunque la possibilità di richiedere l'eliminazione di notizie relative a fatti avvenuti in passato per tutelare la riservatezza e l'identità personale attuale di un soggetto ma ciò non può avvenire in modo incondizionato in quanto la regolamentazione del RGPD ha stabilito che nei casi in cui le

notizie siano attuali e di interesse pubblico, dovrà comunque prevalere sull'interesse del singolo. Infatti, la giurisprudenza unanime ammette che ciò che tutela il diritto all'oblio è la reputazione e la riservatezza dell'interessato, tuttavia devono sussistere alcune condizioni affinché il destinatario della richiesta di deindicizzazione possa procedere:

- 1) il bilanciamento tra il diritto privato alla reputazione e riservatezza con il diritto di cronaca e l'interesse pubblico alla conoscenza di determinate informazioni, connesse con il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica;
- 2) il o i link di cui si chiede la rimozione devono avere ad oggetto notizie o contenuti risalenti nel tempo. La giurisprudenza non indica un margine di tempo affinché un dato possa definirsi risalente nel tempo, per cui il rispetto di tale condizione appare rimessa alla discrezionalità della società che gestisce i motori di ricerca o, in caso di attivazione del rimedio giurisdizionale, all'interpretazione del giudice.

Con il nuovo Regolamento sulla privacy Ue (approvato nel 2016 e operativo dal 2018), il diritto all'oblio, denominato più genericamente diritto alla cancellazione, riceve una regolamentazione espressa. Secondo quanto previsto dall'art.17 del RGDP, l'interessato ha diritto di ottenere, senza giustificato ritardo, la cancellazione dei dati che lo riguardano da parte del titolare quando ricorrono alcune delle seguenti condizioni:

- a) se i dati non siano più necessari ai fini del trattamento per il quale sono stati raccolti o trattati;
- b) nel caso in cui l'interessato revochi il consenso al trattamento dei dati, il periodo di conservazione degli stessi sia spirato oppure quando non vi siano altri legittimi motivi per proseguire il trattamento;
- c) quando vi è opposizione da parte dell'interessato al trattamento dei dati personali;
- d) se un tribunale (o altra autorità di regolamentazione comunitaria) ordini in maniera definitiva ed assoluta la cancellazione dei dati;
- e) nell'ipotesi in cui i dati siano stati trattati illecitamente.

In tali casi, dunque, il titolare dovrà procedere alla cancellazione dei dati e astenersi da ogni successivo trattamento degli stessi, anche se non in maniera assoluta in quanto ci sono ipotesi previste dalla stessa norma in cui il diritto non può essere esercitato.

In primo luogo, come già detto, il diritto all'oblio non trova applicazione quando va a scontrarsi con il diritto di cronaca e il diritto informazione che sono prevalenti.

La sua applicazione può inoltre essere limitata nei casi in cui la conservazione sia necessaria per adempiere agli obblighi previsti dal diritto comunitario o nazionale o per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, della ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Inoltre, il diritto alla cancellazione non trova espressione quando i dati siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Orbene, nel caso di specie, sulla scorta di quanto segnalato si è provveduto ad effettuare verifiche sull'accesso on line dell'albo pretorio del Comune di Cori ed è emerso che, come si nota nello *screenshot* allegato, che il link relativo all'archivio dell'albo pretorio risulta disattivato.



L'impossibilità di accedere ad atti e provvedimenti di un ente pubblico configura una violazione della norma contenuta nell'art.32 della legge n.69 del 18 giugno 2009 riguardante l'albo pretorio on line: *"A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale*

si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n.4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili”.

Inoltre l'art.54 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) recita: *“I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente”.*

In termini generali, rispetto alla diffusione in rete, i dati delle pubbliche amministrazioni vanno resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione alle condizioni fissate dall'ordinamento (artt. 50 e ss. del CAD).

Occorre pertanto verificare caso per caso, il quadro normativo di riferimento relativo allo specifico regime di pubblicità dei singoli documenti. La pubblicazione on line rende ancora più delicato il rapporto tra trattamento dei dati personali e interesse pubblico alla trasparenza dell'attività amministrativa dell'ente locale; infatti, la diffusione su internet di dati personali pone specifiche valutazioni in rapporto ai diritti degli interessati. I dati così messi a disposizione di un numero indefinito di persone sono consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento. Il loro *“carattere ubiquitario”* è valorizzato dal crescente accesso ad Internet; attraverso i motori interni ed esterni di ricerca può essere ricostruito unitariamente un numero ingente di dati riferiti a soggetti individuati, più o meno aggiornati e di natura differente (Delibera n.17 del 19 aprile 2007 Garante della privacy).

Alla luce di quanto si qui esposto, in considerazione del fatto che l'argomento oggetto della trattazione implica una valutazione dell'interesse pubblico ad essere informato su tutto ciò

che attiene i provvedimenti delle amministrazioni locali e il diritto privato “all’oblio” contemplato nel Regolamento generale sul trattamento dei dati personali, si è ritenuto opportuno procedere con Nota Prot.n. 2523 del 19.02.2019, con una richiesta al Garante della Privacy volta a conoscere l’orientamento seguito dallo stesso in casi simili a quello in esame.

Con Nota Prot. AgID n.5520 del 17.04.2019 la predetta Autorità ha riscontrato il quesito rappresentando che in materia di dati personali sull’albo pretorio sono ancora valide le indicazioni contenute nelle *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* (G.U. n.134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n.3134436). In particolare, veniva indicata, nella trattazione del caso di specie, la parte relativa alla questione della diffusione di dati personali sull’albo pretorio degli enti locali ancora attuale nella parte sostanziale poiché le Linee guida sono in corso di aggiornamento per adeguamento alle modifiche normative intervenute in materia (cfr. parte seconda, par.3.a.).

In conclusione sulla base di quanto fin qui esposto, dovendo nel caso di specie effettuare una valutazione su presunte violazioni del CAD alla luce della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in considerazione di quanto segnalato, non si ravvisano violazioni del Codice dell’amministrazione digitale e si propone all’Ufficio del Difensore civico per il digitale di ritenere non fondata la segnalazione, di trasmettere la nota di archiviazione e comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, di procedere all’archiviazione della medesima dandone comunicazione al Segnalante.

07 maggio 2019

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 94/2018 – Amministrazione segnalata: Comune di Cori – Codice segnalazione: Y91-XV7-YVQJ - Qualificazione tematica: Uso delle tecnologie - Protocollo n. 18177 del 26/11/2018.

Gent.mo Segnalante, è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione:

“A causa dell’esercizio del diritto all’oblio da parte di un avvocato è stato reso inaccessibile prima l’archivio storico, poi l’albo pretorio on line”.

Successivamente:

“In merito alla segnalazione di ieri, da stamane l’albo pretorio on line è stato riattivato, rimane la domanda se il responsabile GDPR può bloccare l’accessibilità all’albo pretorio storico, a fronte di una richiesta di diritto all’oblio”.

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L’Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l’uso delle tecnologie, l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’espletamento dell’attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per

l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Dall'esame preliminare si è ritenuto che per quanto segnalato fosse opportuno procedere con una richiesta di acquisizione di elementi da inviare al Garante per la Protezione dei Dati Personali con Nota Prot. N.2523 del 19/2/2019. La predetta Autorità, con Nota Prot. AgID n. 5520 del 17/4/2019, ha riscontrato il quesito rappresentando che in materia di dati personali sull'albo pretorio sono ancora valide le indicazioni contenute nelle *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* (G.U. n.134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc.web n.3134436). In particolare, si rinviava integralmente alla parte relativa alla questione della diffusione di dati personali sull'albo pretorio degli enti locali, ancora attuale nella parte sostanziale, poiché le Linee guida sono in corso di aggiornamento per adeguamento alle modifiche normative intervenute in materia (cfr. parte seconda, par.3.a.).

In conclusione, per quanto sopra ed in considerazione del fatto che nel caso di specie occorre effettuare una valutazione su presunte violazioni del CAD alla luce della normativa in materia di trattamento dei dati personali, in base a quanto da Lei segnalato, non si ravvisa che sussistano violazioni di disposizioni del CAD e si ritiene che la Sua segnalazione non possa considerarsi fondata, con conseguente archiviazione.

Cordiali saluti

